

CAMERA DEI DEPUTATI N. 986

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, CARADONNA, GAETANO COLUCCI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, NANIA, PARLATO, PASETTO, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Differimento della data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile

Presentata il 10 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso di norme per la riforma del codice di procedura civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e la legge che istituisce il giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374), trovano nell'articolo 50 di quest'ultimo provvedimento legislativo un significativo collegamento, posto che con detta norma si è stabilito che l'entrata in vigore delle menzionate modifiche al codice di procedura civile è differita al 1° gennaio 1993.

È evidente dunque che il legislatore si è reso conto della stretta connessione esistente fra le modifiche che si introducono al codice di rito civile e l'istituzione del

giudice di pace; questo dovrebbe infatti adeguatamente sfoltire il carico di lavoro dei pretori e dei tribunali consentendo in tal modo un impatto della riforma del codice di procedura civile il più agevole possibile.

Va detto, peraltro, che le procedure per la concreta fase di avvio dei 4.700 giudici di pace sono ancora allo stadio di preparazione, con la conseguenza che al 1° gennaio 1993 la riforma del codice di rito civile entrerà in vigore mentre non saranno ancora funzionanti gli uffici dei giudici di pace. Con la ulteriore ovvia conseguenza che le due leggi non potranno operare nella necessaria sintonia.

D'altra parte, le note vicende collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale hanno ampiamente dimostrato che qualsiasi riforma deve poter operare su strutture sufficientemente pronte a recepire le dette riforme, pena, in difetto, una deplorabile confusione operativa con conseguenze negative di ogni genere. Una simile eventualità è da ritenere che si verificherebbe anche nell'ambito della giustizia civile qualora non si predisponessero per tempo le strutture sulle quali le riforme dovrebbero operare.

In base alle considerazioni che precedono appare dunque necessario un ulteriore differimento nell'entrata in vigore

della riforma del codice di rito civile e per questo con la presente proposta di legge si propone che l'entrata in vigore di detta riforma sia differita al 1° gennaio 1995, data per la quale appare ragionevole ritenere che gli uffici dei giudici di pace saranno tutti funzionanti e pertanto in grado di supportare, nel senso sopra precisato di alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari « superiori », la importante riforma del codice di rito introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353.

Si segnala pertanto ai colleghi l'importanza e l'urgenza di questo provvedimento, che si confida vorrà trovare la favorevole accoglienza del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 92 - (*Entrata in vigore*). — 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995 ».